



Città di Pomezia

Città' Metropolitana di Roma Capitale

**REGOLAMENTO PER LE RIPRESE  
AUDIOVISIVE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE D I CONSIGLIO COMUNALE N. 25 del 31/01/2012

## INDICE

<b>Titolo I - Disposizioni generali .....</b>	<b>2</b>
Art. 1 – Finalità .....	2
Art. 2 - Informazione sull'attività e sugli strumenti di ripresa .....	2
..	
Art. 3 - Gestione delle sedute consiliari e tutela dei dati sensibili .....	2
Art. 4 - Limiti di trasmissione e commercializzazione .....	3
<b>Titolo II – Riprese effettuate direttamente dall'Ente.....</b>	<b>3</b>
Art. 5 - Attività di comunicazione istituzionale sui lavori consiliari .....	3
Art. 6 - Trattamento dei dati e rispetto della normativa privacy .....	3
<b>Titolo III – Riprese effettuate nell'esercizio del diritto di cronaca .....</b>	<b>4</b>
Art. 7 - Esercizio del diritto di cronaca .....	4
Art. 8 - Modalità e soggetti autorizzati alle riprese .....	4
Art. 9 – Interviste .....	5
<b>Titolo IV - Disposizioni finali .....</b>	<b>5</b>
Art. 10 - Norma di rinvio .....	5
Art. 11 - Entrata in vigore .....	5

## **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 - Finalità**

1. Il Comune di Pomezia, perseguendo finalità di trasparenza e pubblicità, in attuazione dello Statuto, attribuisce alla diffusione audio e/o video (telematica, e/o radiofonica, e/o televisiva) delle sedute pubbliche del Consiglio Comunale, la funzione utile a favorire la partecipazione dei cittadini all'attività politico-amministrativa dell'Ente.
2. Il presente Regolamento, in ottemperanza all'articolo 71 bis del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale – Pubblicità e trasparenza dei lavori consiliari, disciplina l'attività di ripresa audio-video delle sedute consiliari, ammessa nelle seguenti forme:
  - a. riprese effettuate direttamente dall'Ente;
  - b. riprese effettuate da soggetti precedentemente accreditati nell'esercizio del diritto di cronaca.
3. Non sono ammesse altre tipologie di ripresa.
4. Le norme del presente Regolamento recepiscono e integrano le altre disposizioni di legge aventi attinenza con la tutela del diritto alla riservatezza e con il diritto di accesso alla documentazione amministrativa conformemente a quanto stabilito dalle leggi in materia, con lo Statuto e con i relativi Regolamenti Comunali vigenti.

### **Art. 2 - Informazione sull'attività e sugli strumenti di ripresa**

1. Il Presidente del Consiglio Comunale ha l'onere di fornire preventiva informazione a tutti i partecipanti della seduta consiliare circa l'attività di riprese audio-video e la successiva trasmissione e riproduzione. Ai fini della conoscenza da parte del pubblico, all'Amministrazione è fatto obbligo affiggere specifici avvisi, cartelli e contrassegni informativi all'ingresso della sala, di cui all'art. 5.

### **Art. 3 - Gestione delle sedute consiliari e tutela dei dati sensibili**

1. Al fine di prevenire l'indebita divulgazione dei dati qualificati come sensibili e giudiziari, il Presidente del Consiglio Comunale richiama i componenti del Consiglio Comunale ad un comportamento consono al ruolo che ricoprono, in modo che evitino di divulgare dati personali non attinenti alla discussione, inutili e inopportuni e può, in occasioni particolari, in caso di mancata osservanza da parte dei consiglieri, limitare la ripresa a tutela delle persone presenti o oggetto di discussione.
2. In ogni caso, al fine di prevenire l'indebita divulgazione dei dati sensibili e giudiziari, per tutelare la riservatezza dei soggetti presenti e oggetto del dibattito, sono vietate le riprese audiovisive ogniqualvolta le discussioni consiliari hanno per oggetto dati di tale natura o più in generale dati che presentino rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 5.
3. Il Presidente del Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 39, D.Lgs. 267/2000, nell'ambito delle competenze ad esso riconosciute per la gestione delle sedute del Consiglio, ha il potere di intervenire per far sospendere le riprese, ove lo ritenga opportuno e nei casi in cui ritenga che le modalità di svolgimento dell'attività autorizzata arrechino pregiudizio al normale svolgimento della seduta consiliare.
4. I consiglieri, durante le sedute del Consiglio, non possono in alcun modo impedire che la propria voce venga registrata o sottrarre la propria immagine alle riprese.

#### **Art. 4 - Limiti di trasmissione e commercializzazione**

1. La diffusione parziale delle riprese effettuate deve essere rispettosa del principio di completezza informativa e di trasparenza.
2. È vietato il commercio del materiale audiovisivo da parte di chiunque.
3. I soggetti autorizzati che violino le disposizioni di cui al presente Regolamento sia nelle riprese sia nella diffusione delle immagini verranno invitati dal Presidente del Consiglio Comunale, con comunicazione scritta e motivata, a correggere le modalità di ripresa e, in caso di recidiva, potranno non essere più ammessi ad effettuare riprese e decadranno dal relativo diritto.
4. Il Presidente del Consiglio, qualora se ne verificano le condizioni, segnalerà nelle sedi competenti le violazioni all'Ordinamento individuate nei commi precedenti.

#### **TITOLO II – RIPRESE EFFETTUATE DIRETTAMENTE DALL'ENTE**

#### **Art. 5 - Attività di comunicazione istituzionale sui lavori consiliari**

1. Il Comune di Pomezia provvede alla ripresa e la successiva documentazione diffusa sul sito internet istituzionale delle sedute pubbliche del Consiglio Comunale, informando adeguatamente tutti i presenti della presenza delle telecamere e della successiva diffusione delle immagini, anche attraverso affissione di avvisi chiari e sintetici agli accessi di ingresso alla sala consiliare e nella sala stessa.
2. Per garantire la diffusione di immagini e di informazioni pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite, le riprese avranno ad oggetto gli interventi dei relatori e dei componenti del Consiglio Comunale nell'ambito dei lavori della seduta.
3. Viene garantita l'osservanza di una particolare cautela per i dati sensibili e giudiziari, per i quali vige il rigoroso rispetto del principio di stretta necessità. Detto principio comporta che tali dati potranno essere diffusi nei soli limiti in cui ciò risulti necessario ad assicurare il rispetto del principio di pubblicità dell'attività istituzionale. In ogni caso non potranno essere diffusi dati idonei a rivelare lo stato di salute delle persone (Cfr. Codice deontologico relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica ai sensi dell'art. 25 della legge 31 dicembre 1996, n. 675).
4. Fermo restando l'esercizio del diritto di accesso alle stenotipie delle sedute consiliari, lo stesso diritto non è esercitabile nei confronti delle videoregistrazioni, in quanto non costituenti documento amministrativo.
5. Scaduti i termini di pubblicazione previsti dal successivo articolo 6 comma 6, il Presidente del Consiglio può comunque concedere l'accesso alle riprese conservate in archivio, per esclusive ragioni di studio e di ricerca, su motivata richiesta.

#### **Art. 6 - Trattamento dei dati e rispetto della normativa privacy**

1. Le telecamere preposte alla ripresa della seduta consiliare sono orientate in modo tale per cui il pubblico non venga inquadrato, limitandosi all'emiciclo riservato ai componenti del Consiglio Comunale.
2. Il Presidente del Consiglio Comunale provvederà, nel rispetto di quanto prescritto all'articolo precedente, ad evitare la diffusione dei dati sensibili e giudiziari, anche disponendo il taglio e l'esclusione della diffusione delle porzioni di registrazione effettuate.
3. Nel rispetto della generale normativa in materia di privacy, cui si rinvia, il Comune di Pomezia è individuato titolare del trattamento dei dati raccolti attraverso le riprese effettuate dal Comune. Il Responsabile del trattamento è il Segretario Generale.
4. Sono, altresì, individuati del trattamento delle riprese eseguite, i dipendenti incaricati dal Segretario Generale.

5. Il gestore privato cui è, eventualmente, affidato dal Comune l'incarico di ripresa e/o la successiva gestione, manutenzione e aggiornamento del sito internet del Comune è ugualmente individuato quale Responsabile del trattamento dei dati rilevati con le riprese di cui ai commi precedenti.

6. Le registrazioni delle sedute restano disponibili sul sito istituzionale del Comune dalla data di pubblicazione delle relative delibere, per un periodo di dodici mesi a far data da ciascuna seduta consiliare.

7. Al termine del periodo previsto dal precedente comma le riprese vengono conservate in forma permanente su supporto informatico nel rispetto delle norme vigenti e in ottemperanza al Codice dell'Amministrazione Digitale (D. Lgs. n. 235/2010) in materia di archivio informatico.

8. Il Presidente del Consiglio Comunale predispose la diffusione, eventualmente anche in diretta, delle sedute, mediante l'utilizzo del sito internet istituzionale, previa informazione ai consiglieri e a tutti coloro che intervengono alla seduta, affinché ciascuno adotti le opportune cautele con riferimento alla protezione dei dati sensibili e giudiziari, per i quali vige il rigoroso rispetto del principio di stretta necessità.

### **TITOLO III – RIPRESE EFFETTUATE NELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI CRONACA**

#### **Art. 7 - Esercizio del diritto di cronaca**

1. La diffusione delle immagini (foto e video) e delle riprese, anche esclusivamente in formato audio, delle sedute consiliari da parte di testate giornalistiche, deve ritenersi in generale consentita, anche senza il consenso degli interessati, sulla base di quanto disposto dagli artt. 136 e ss. D.Lgs. 196/2003 e dal Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio del diritto di cronaca giornalistica, ai quali il presente Regolamento opera espresso rinvio.

2. Al giornalista è consentito esprimere eventuali opinioni o commenti durante le riprese televisive, senza arrecare disturbo ai lavori consiliari, rappresentando anche tale facoltà una modalità di espressione del diritto di libertà di manifestazione del pensiero tutelato dall'art. 21 della Costituzione e dall'art. 6, comma 3, del Codice deontologico di cui al comma precedente.

3. In osservanza della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali è, in ogni caso, riconosciuta agli interessati – il Consiglio comunale, nella persona del Presidente, o, eventualmente, anche dei singoli componenti – la facoltà di esercitare, direttamente presso la testata giornalistica, alcuni diritti a tutela dei dati trattati, ivi compreso quello di prendere visione delle riprese effettuate durante le sedute consiliari (Cfr. Legge 6 agosto 1990, n. 223 “Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato”).

#### **Art. 8 - Modalità e soggetti autorizzati alle riprese**

1. Le riprese, anche fotografiche, eseguite ai sensi dell'articolo precedente, dovranno essere effettuate dagli spazi riservati al pubblico, o opportunamente individuati, da soggetti preventivamente accreditati presso la Presidenza del Consiglio Comunale e individuati da apposito tesserino di riconoscimento.

2. I giornalisti per poter effettuare le riprese, anche fotografiche, dovranno fornire alla Presidenza del Consiglio, nei termini indicati, le necessarie credenziali che attestino l'effettivo esercizio del diritto di cronaca: l'iscrizione all'albo professionale dei giornalisti o la dichiarazione del Direttore Responsabile della testata giornalistica che richiede l'accreditamento. Mediante tale dichiarazione, il Direttore Responsabile, si assume direttamente la responsabilità dell'operato del soggetto incaricato, pur non essendo questi iscritto nell'apposito albo professionale, confermando che tale soggetto presta la propria attività giornalistica per la testata da lui diretta. Non saranno pertanto accreditati coloro che non rientrano in queste fattispecie.

3. I soggetti autorizzati alle riprese audiovisive si impegnano a non disturbare o arrecare pregiudizio durante la ripresa, a non utilizzare le immagini a scopo di lucro, a utilizzare il materiale registrato

all'unico scopo per cui la ripresa è stata autorizzata, a non manipolare artificiosamente il contenuto della ripresa in modo da renderla mendace o distorsiva rispetto l'essenza ed il significato delle opinioni espresse.

4. Durante le riprese non è consentito l'utilizzo di fari illuminanti.

5. La Presidenza del Consiglio garantisce ai giornalisti accreditati le condizioni per svolgere il proprio lavoro in spirito di collaborazione e fornendo un adeguato sostegno tecnico logistico, commisurato alle disponibilità dell'Ente.

#### **Art. 9 - Interviste**

1. Gli Amministratori, i Consiglieri comunali e, in ogni caso, tutti coloro che dovessero essere interpellati, potranno concedere interviste esclusivamente all'esterno della sala consiliare, o in uno spazio appositamente individuato, al fine di evitare ogni intralcio ai lavori del Consiglio durante lo svolgimento delle sedute.

#### **TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 10 - Norma di rinvio**

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui al codice in materia di protezione dei dati personali D.Lgs. 196/2003, per la parte ad esso attinente allo Statuto e al Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale.

#### **Art. 11 - Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, fatti salvi i tempi tecnici necessari all'organizzazione del servizio.

2. Le eventuali e successive modifiche al presente regolamento entrano in vigore, ai sensi dell'art. 9, comma 3, dello Statuto comunale, decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio on line, da effettuarsi dopo che la relativa deliberazione di approvazione sia divenuta esecutiva. Lo stesso verrà inserito nella raccolta ufficiale dei Regolamenti comunali.